



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 84721 fax 82733

Registro cronologico

Generale n. 45

Del 10 FEB. 2015

UFFICIO SEGRETERIA – PRIMO SERVIZIO

DETERMINAZIONE

N. 3 DEL 09.02.2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SUPERIORE DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E 2015/2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG 607052755A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 D. Lgvo n. 267/2000;

VISTA la L. 127/1997 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 77/1995 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco - prot. n. 9784 del 02.07.2014-, attributivo della responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 203 del 18.12.2014, con la quale si approvava il Capitolato d'appalto nonché lo schema di DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per l'affidamento del servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e superiore di primo grado – anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016.

RICHIAMATA integralmente la determinazione a contrarre n. generale 666 del 22.12.2014, con cui

- si indicava gara d'appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e superiore di primo grado – anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016, con ricorso alla procedura negoziata di cui al Regolamento comunale per acquisizione di beni servizi e lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 8/2010 e s.m.i., adottato ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 163/2006; e con il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base d'asta, al netto di costi di sicurezza (€ 500,00) e costo del lavoro (€ 117.095,29) non soggetti a ribasso
- si approvava lo schema di invito, unitamente agli allegati, a presentare offerte per l'affidamento del servizio medesimo da inoltrare ad almeno cinque operatori economici;

DATO ATTO che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

- Prot. n. 18404, DITTA NOVOSUD, v. Marea, 3 – LAGONEGRO (PZ)
- Prot. n. 18405, DITTA BELVEDERE BUS SRL, C.so Europa SS 18, 19/b- BELVEDERE MARITTIMO (CS)
- Prot. n. 18406, DITTA EURODRIVERS COOP.SOC, C.da Visciglita, 6- BUONVICINO (CS)
- Prot. n. 18407, DITTA AUTONOLEGGIO RITONDALE, C.so Variante SS 18 IV trv, 1- GRISOLIA LIDO (CS)
- Prot. n. 18408, DITTA PASQUA TRASPORTI, v. Ricucci, 10- CETRARO (CS)

DATO ATTO che

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte al protocollo generale era il giorno 15.01.2015 alle ore 13.00
- che la gara si è svolta in data 19.01.2015 e che della stessa è stato debitamente redatto apposito verbale;

RITENUTO di approvare detto verbale di gara, il quale viene allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta al protocollo generale del Comune al Prot. n. 687/15.01.2015, ore 12,02, la sola offerta proveniente dalla Ditta BELVEDERE BUS SRL, C.so Europa SS 18, 19/b- BELVEDERE MARITTIMO (CS), ammessa alla gara, la quale ha presentato un ribasso pari all'1,1% rispetto al prezzo posto a base d'asta,

- che detto ribasso è da intendersi al netto dei costi, non soggetti a ribasso, degli oneri di sicurezza per € 500 e del costo del lavoro per € 117.095,29
- Che pertanto il prezzo complessivo offerto per il servizio complessivo ammonta ad € 165.467,55 (IVA esclusa) comprensivo di oneri di sicurezza e costo del lavoro
- che l'Amministrazione ha ritenuto conveniente l'offerta proveniente dalla Ditta predetta, a cui si aggiudicava provvisoriamente la gara;

CONSIDERATO che, avvalendosi del sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, riusciva ad acquisire agli atti solo una parte della documentazione a comprova dei requisiti sia per la ditta aggiudicataria sia per la ditta ausiliaria;

- Che detta impossibilità origina dai continui disservizi (più volte segnalati al call center dell'ANAC) che da almeno tre settimane rallentano il sistema informatico dell'AVCPASS, i quali hanno finora impedito di scaricare l'ulteriore documentazione, pur risultante "evasa" nella relativa pagina del sistema;
- Che questo Ufficio ha provveduto, comunque (stante la ristrettezza dei tempi a disposizione prima dell'inizio del servizio stabilito per la data 16.02.2015 e l'urgenza di provvedere – entro detta data - ad ulteriori adempimenti inderogabili che presuppongono l'aggiudicazione definitiva) ad acquisire autonomamente ulteriore documentazione;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in parola alla ditta BELVEDERE BUS SRL, C.so Europa SS 18, 19/b- BELVEDERE MARITTIMO (CS) P. IVA 02565870785, di cui è Legale rappresentante il sig. Francesco Vivona, nato a Belvedere M.mo il 21.09.1968 e ivi residente in v. Castromurro, 262;

ATTESO che occorre approvare lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

VISTO l'allegato schema di contratto, composto da n. 15 articoli, e l'annesso allegato "A" – parte integrante e sostanziale dello stesso - riportante le clausole contrattuali relative al protocollo di legalità firmato con la Prefettura di Cosenza in data 5.07.2011;

DATO ATTO che giusto art. 11, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui al comma 9 del medesimo articolo;

VISTO il D. Lgs n. 163/2006;

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa e per i motivi in essa esplicitati,

1. di aggiudicare in via definitiva, approvando il verbale di gara, alla ditta BELVEDERE BUS SRL, C.so Europa SS 18, 19/b- BELVEDERE MARITTIMO (CS) P. IVA 02565870785, di cui è Legale rappresentante il sig. Francesco Vivona, nato a Belvedere M.mo il 21.09.1968 e ivi residente in v. Castromurro, 262, il servizio di servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e superiore di primo grado – anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016, al prezzo complessivo di € 165.467,55 (IVA esclusa) comprensivo di oneri di sicurezza e costo del lavoro
2. di dare atto che l'importo avrà imputazione contabile al cap. n. 812/1 del Bilancio pluriennale

3. di dare, altresì, atto che diritti e obblighi a carico delle parti sono esplicitati nel capitolato speciale approvato con delibera di Giunta comunale n. 203/2014
4. di approvare l'allegato schema di contratto composto da n. 15 articoli ed allegato "A"
5. di dare atto, inoltre, che il contratto sarà rogato dal Segretario comunale in forma pubblica amministrativa



Il Responsabile del Servizio
(Daniela Arnone)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale di Contabilità, esecutivo in data 24.11.1997 - art. 153 D Lgvo 267/2000, che pertanto in data odierna DIVIENE ESECUTIVA.

Bilancio di previsione ^{2015 + 2016} TIT. ¹ FUNZIONE ⁴ SERVIZIO ⁵ INTERVENTO ³

GESTIONE RESIDUI PASSIVI EX CAP. ^{812 ex 1}

DATA ^{10/2/2015}



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **10 FEB. 2015** come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. 94 Reg. Pub.)

Li, **10 FEB. 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE
DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Sante Forte
Istruttore Direttivo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

www.AlboPretorioonline.it

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Contratto di appalto rep. n.

**OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA MATERNA,
PRIMARIA E SUPERIORE DI I^ GRADO, ANNI SCOLASTICI
2014/2015 E 2015/2016. – CIG 607052755A**

L'anno, addì del mese di in Belvedere Marittimo (CS) nella sede comunale, innanzi a me, dr., Segretario Comunale autorizzato a ricevere gli atti pubblici per conto del Comune, a norma dell'art. 97 comma 4° lett. c) del D.L.vo del 18.08.2000 N. 267, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fatta dalle parti contraenti d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1), nato a (....) il, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo (CS) P.I. 00346830789 in qualità di Responsabile, nominato con atto del Sindaco del (ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, art. 109 comma 2, autorizzato implicitamente alla stipula del presente contratto, di seguito nel presente atto denominato " COMUNE ";

2), nato a (....) il, il quale agisce in qualità di legale rappresentante della Ditta "....." con sede legale in in via, Partita IVA N., appaltatrice del servizio di cui in oggetto, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE".

Le parti così costituite, della cui identità e capacità contrattuale, io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di far risultare col presente contratto quanto segue :

P R E M E S S O

CHE con delibera di Giunta Comunale N. 203/18.12.2014, esecutiva, veniva approvato il Capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, primaria e superiore di I^ grado per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, per un importo complessivo a base d'asta di € 166.000,00 IVA esclusa come per legge;

CHE con determinazione a contrarre n. 666 del 22.12.2014 si approvava lo schema di lettera di invito a presentare offerte, stabilendo il ricorso alla procedura negoziata ai sensi del Regolamento comunale per acquisizione di beni servizi e lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 8/2010 e s.m.i., con criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base d'asta, al netto di costi di sicurezza (€ 500,00) e costo del lavoro (€ 117.095,29) non soggetti a ribasso;

CHE è stata esperita gara in data 19 Gennaio 2015, come da verbale di gara allegato alla determinazione di aggiudicazione definitiva n. del

CHE con detta determina n. il servizio di che trattasi è stato aggiudicato all'appaltatore costituito in atto, al prezzo di € 165.467,55 centosessantacinquemilaquattrocentosessantasette/55) IVA esclusa, offerto in sede di gara, rispetto alla somma posta a base d'asta;

CHE il finanziamento è assicurato con fondi propri sui capitoli di spesa pertinenti al servizio;

CHE il servizio viene reso in base al Capitolato d'appalto;

CHE si dà atto che il presente contratto viene redatto come da schema allegato alla determinazione n., esecutiva;

CHE, volendo ora le parti d'accordo stipulare il presente contratto, hanno chiesto il mio ministero per la stipula del corrente articolato come segue

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO

Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il servizio oggetto del presente contratto è regolato dai seguenti atti che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che l'appaltatore dichiara di conoscere integralmente:

- a) Lettera di invito
- b) Capitolato Speciale

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola materna, primaria e superiore di I° grado del Comune di Belvedere Marittimo, per la durata degli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, così come appresso descritto.

Le scuole interessate al servizio sono:

Sant'Antonio Abate: scuola materna; Laise: scuola primaria; Marina: scuola materna, primaria e media inferiore; Castromuro: scuola materna e primaria. Il servizio di trasporto degli alunni, dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di quanto prescritto all'art. 4 del Capitolato che qui si richiama integralmente.

Si ribadisce che i percorsi previsti in Capitolato possono subire variazioni per esigenze dell'utenza e per diversa razionalizzazione del servizio da parte dell'appaltatore che dovrà, comunque, nell'elaborazione della mappa dei percorsi, attenersi ai dettami esplicitati all'art. 4 del Capitolato, in particolare ai commi 7 e 8, e assicurare la copertura totale del fabbisogno, fermo restando il divieto di trasporto di alunni in piedi ed il rispetto degli orari scolastici.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali, dei tragitti e delle circostanze ad essi connessi che possono avere influenze sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo. Dichiara, inoltre, di aver preso esatta visione dei luoghi interessati dal servizio e dell'orario e delle modalità di svolgimento delle attività didattiche.

ARTICOLO 3

IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo della fornitura è di € 165.467,55 (centosessantacinquemilaquattrocentosessantasette/55) IVA al 10% esclusa, sulla somma posta a base d'asta di € 166.000/00, che trovasi impegnata nei pertinenti capitoli di Bilancio comunale. Il Comune provvederà al pagamento del prezzo aggiudicato, in tredici rate mensili posticipate, di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Per i pagamenti è prevista l'osservanza dei vincoli imposti dalla legge n. 448/1998 art. 28 comma 1, Legge istitutiva del Patto di stabilità e s.m.i., emanati dal Governo a cadenza annuale. Ciò potrebbe precludere l'emissione di mandati di pagamento del trimestre di riferimento con regolarizzazione nel trimestre successivo.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di appalto, approvato con delibera di G. C. n. 203/2014 e sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, ed in particolare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 (Caratteristiche del servizio- Durata- Modalità di svolgimento), all'art. 5 (Obblighi dell'appaltatore), all'art. 7 (Controllo ticket) del Capitolato medesimo a cui si rinvia ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 5

RESPONSABILITA'

L'appaltatore risponderà dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. L'appaltatore risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita e/o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il Comune da ogni addebito civile e penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'articolo 1681 Cod. Civ., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie e di consegna o accessorie in genere del trasporto, durante le soste o fermate. Pertanto, l'appaltatore, oltre alla polizza assicurativa per gli automezzi, ha contratto adeguata polizza assicurativa R.C. n. emessa da, in data per un massimale di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per garanzie di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per danni che possono derivare dall'espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ARTICOLO 6

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Il prezzo del servizio potrà subire variazioni in diminuzione nella misura massima del 6,2% in caso di orario scolastico articolato su un rientro pomeridiano anziché su due.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n.

163/2006, mediante polizza fidejussoria emessa da, in data per l'importo garantito di Euro pari al 10 % della somma dovuta (€), in base all'importo del presente contratto. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è restituita all'appaltatore contestualmente alla liquidazione del compenso relativo all'ultimo mese di svolgimento del servizio.

ARTICOLO 8

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriale ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguita la fornitura.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziali, assistenziali, assicurative, sanitarie, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

ARTICOLO 9

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Giusto il Protocollo di legalità firmato in data 5 Luglio 2011 tra il Comune di Belvedere M.mo e la Prefettura di Cosenza, il presente contratto è stipulato sotto la condizione risolutiva espressa della comunicazione di eventuali informazioni prefettizie interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/1998 ovvero relative alla sussistenza di

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordo con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale.

L'appaltatore sottoscrive la clausole contrattuali, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del corrente contratto.

ARTICOLO 10

CLAUSOLA PER LA TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'appaltatore si obbliga ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma VIII[^], della L. 13 Agosto 2010 n. 136, a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria fissati nella norma medesima. All'uopo le parti convengono che, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., si procederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, per come espressamente previsto dal citato art. 3, comma VIII[^], della L. n. 136/2010.

ARTICOLO 11

PENALITA'

Nel caso l'appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 4 ed in specie alle ivi richiamate prescrizioni dettagliate agli artt. 4, 5, 7 del Capitolato d'appalto, il Comune applicherà le seguenti penali:

- a) € 300,00 per ogni giorno di sospensione di una o più corse ovvero per violazione degli obblighi di disciplina degli autisti per come prescritto all'art. 5, comma 12 del Capitolato
- b) € 250,00 per mancate comunicazioni ai sensi dell'art. 7 del Capitolato ovvero per ciascun giorno di ritardo sull'orario scolastico o di riaccompagnamento a casa
- c) € 150,00 per ogni altra inottemperanza prevista nei citati artt. 4, 5, 7 del Capitolato

L'importo dovuto dall'appaltatore per penalità e sostituzioni sarà detratto dal compenso dovuto nel mese di riferimento; qualora il compenso dovuto non fosse sufficiente, si

utilizzerà la cauzione definitiva, con obbligo dell'appaltatore, ove la stessa fosse utilizzata, in tutto o in parte, di ricostituirla nell'originario importo.

Ad ogni effetto di legge, per quanto qui non previsto ai fini dell'applicazione delle penalità, si rinvia integralmente all'art. 11 del Capitolato d'appalto.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono in particolar modo motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi
- accertata irregolarità contributiva nel caso in cui la stessa non venga sanata entro il termine intimato dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, dopo tre contestazioni d'addebito effettuate, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Capitolato d'appalto, a causa delle inottemperanze dal medesimo art. 11 richiamate.

La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, determina l'incameramento, da parte del Comune, della cauzione definitiva.

ARTICOLO 13

NORME SULLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^a del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato con il presente contratto si informa che:

- a- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alle necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;

- b- il conferimento dei dati si configura come onere dell'appaltatore;
- c- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'annullamento del presente contratto;
- d- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
 - enti pubblici;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune.

ARTICOLO 14

SPESE E CONTROVERSIE

Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 7, sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e di registrazione, nonché tutte le altre spese dipendenti dagli obblighi contenuti e/o richiamati nel presente contratto.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Paola.

ARTICOLO 15

DOMICILIO

Ai fini fiscali le parti dichiarano:

- a) il Comune di Belvedere M.mo ha il Cod. Fiscale n. 00346830789;
- b) la ditta con sede in, ha P. IVA n., che ai fini dell'esecuzione e per tutta la durata del presente contratto dichiara di assumere domicilio fiscale presso questa Casa comunale.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e

da me diretto nella sua integrale compilazione.

Consta di n fogli di carta resa legale oltre righe sin qui scritte.

Dell'atto medesimo ho dato lettura alle parti le quali dichiarano che è conforme alla loro volontà e pertanto, lo sottoscrivono come d'appresso.

PER IL COMUNE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE UFFICIALE ROGANTE

(.....)

www.AlboPreterioronline.it 7010215

ALLEGATO "A" AL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. _____ AVENTE
AD OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA MATERNA,
PRIMARIA E SUPERIORE DI I° GRADO, ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Clausola n. 1 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2001 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/cosenza>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - Il sottoscritto appaltatore si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3 - Il sottoscritto appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressione per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4 - Il sottoscritto appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del

contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale di cui al presente servizio.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Letto, confermato e sottoscritto
